

CIRCOLARE DICEMBRE 2015

Prossime scadenze:

- **16 dicembre 2015:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 dicembre 2015:** versamento saldo Imu / Tasi 2015;
- **28 dicembre 2014:** versamento acconto iva;
- **28 dicembre 2015:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di novembre per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **30 dicembre 2015:** comunicazione mensile delle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi annotate nei registri Iva nel mese precedente.

Chiusura per ferie

Vi informiamo che da giovedì 24 fino a giovedì 31 dicembre saremo chiusi per ferie. Mentre lunedì 4 e martedì 5 gennaio 2016 l'ufficio sarà aperto solo al mattino.

Servizi Professionali Srl

Versamento acconto Iva: scadenza 28 dicembre 2015

Come di consueto, anche quest'anno l'importo da versare a titolo di acconto iva può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

- storico: 88% del versamento relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell'acconto versato lo scorso anno). Se nell'anno 2015 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2014, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
 - o il contribuente mensile nel 2014, diventato trimestrale nel 2015, otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2014;
 - o il contribuente trimestrale nel 2014, diventato mensile nel 2015, otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2014 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).
- analitico: 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2015. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
 - o le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali);
 - o le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o fino al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
 - o le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
- previsionale: 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.

Quando il contribuente dovesse accorgersi di aver sbagliato la previsione (per difetto), potrà intervenire per correggere l'errore mediante ravvedimento operoso, versando l'acconto dovuto con riduzione della sanzione.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2015 (nel caso dei contribuenti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2015 (nel caso dei contribuenti trimestrali).

Saldo Tasi / Imu 2015: scadenza 16 dicembre 2015

Il prossimo 16 dicembre 2015 scadrà il termine per il versamento del saldo TASI e IMU 2015.

Il versamento di IMU e TASI 2015, infatti, deve essere effettuato in due rate di pari importo e scadenza semestrale, salvo che il contribuente non abbia deciso di pagare integralmente l'imposta entro il 16 giugno di ciascun anno.

Servizi Professionali Srl

Il trattamento fiscale del rimborso chilometrico

I redditi di lavoro dipendente sono determinati in base al principio di onnicomprensività, in applicazione del quale costituiscono reddito tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

In particolare, le somme corrisposte al dipendente nell'ipotesi in cui sia incaricato di svolgere l'attività lavorativa al di fuori della normale sede di lavoro (c.d. trasferte o missioni), prevedono un distinto trattamento a seconda che le prestazioni lavorative siano o meno svolte nel territorio del comune ove è ubicata la sede di lavoro:

le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito;

per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso (analitico, forfetario o misto) scelto.

In particolare, per quanto concerne il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, l'Agenzia ha precisato che i rimborsi chilometrici erogati per l'espletamento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro, sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

Con istanza di interpello, una società che svolge attività assicurativa, e i cui dipendenti lavorano spesso in trasferta fuori dal Comune ove ha sede la società, ha recentemente chiesto all'Agenzia Entrate se il seguente comportamento potesse essere considerato corretto:

se la distanza "abitazione - luogo di destinazione" è minore rispetto alla distanza "sede di lavoro - luogo di destinazione" il rimborso chilometrico è interamente riconosciuto in regime di esenzione contributiva ed ai fini IRPEF;

se la distanza "abitazione - luogo di destinazione" è maggiore rispetto alla distanza "sede di lavoro - luogo di destinazione" la differenza del rimborso sul percorso "abitazione - sede di lavoro", seppur corrisposta dalla società al dipendente, è sottoposta a tassazione contributiva e fiscale.

I dipendenti della suddetta società ritengono però che la maggiore indennità derivante dalla percorrenza di tale tragitto non dovrebbe rientrare nell'imponibile contributivo e fiscale, in quanto da considerarsi un vantaggio fortuito per il dipendente poiché puramente accidentale rispetto al soddisfacimento dell'interesse dell'impresa.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente all'interpello affermando che il maggior rimborso chilometrico erogato al dipendente nell'ipotesi in cui la distanza dalla propria residenza alla località di trasferta risulti maggiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio è da considerarsi reddito imponibile ai sensi dell'art. 51, comma 1Aprì in altra finestra, del TUIR.

Servizi Professionali Srl

Libro Giornale e Inventari: stampa e bollatura

Il termine per la stampa del libro giornale e del libro inventari è il terzo mese successivo al termine per l'invio delle dichiarazioni fiscali (30 settembre). Quindi, per i soggetti "solari", il prossimo 31 dicembre 2015 scadrà il termine per la stampa relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

La stampa dei libri deve essere preceduta dall'apposizione delle marche da bollo: una ogni 100 pagine. L'importo delle marche da bollo ammonta a euro 16,00 per le società di capitali (già tenute al versamento della tassa di concessione governativa) e a euro 32,00 per le società di persone, per le ditte individuali, per i consorzi oltre che per le società cooperative (non tenute al versamento della tassa di concessione governativa).

Omaggi natalizi: il trattamento fiscale

Il D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. "Decreto semplificazioni") ha stabilito che in merito a spese di rappresentanza (ovvero omaggi), sostenute dal 13 dicembre 2014, risulta possibile detrarre l'IVA per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro. Con la modifica apportata dal predetto decreto di fatto è stato allineato l'importo sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette uniformando il limite a 50 euro. Risulta opportuno ricordare, inoltre, che la particolare disciplina relativa agli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro torna applicabile unicamente ai "beni" di modico valore distribuiti gratuitamente e non è, al contrario, riferibile alle spese relative a "servizi".

Gli omaggi fatti da soggetti esercenti attività d'impresa: profili IVA

L'art. 2, comma 2, punto 4), D.P.R. n. 633/1972 evidenzia una particolare disciplina per le cessioni gratuite di beni. La disposizione prevede che le cessioni "senza corrispettivo" (o gratuite) di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa sono imponibili ai fini IVA, con diritto alla detrazione IVA senza limitazioni (a meno che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione IVA proprie della società, ad esempio pro-rata di detrazione). Ciò allo scopo di evitare che i beni stessi, ancorché a titolo gratuito, giungano detassati al consumo e siano, quindi, in condizioni di disequilibrio concorrenziale rispetto agli altri beni similari.

Attenzione : le cessioni gratuite di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa comportano l'emissione del documento di trasporto al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi) di cui al D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 così come precisato dalla circolare 23 luglio 1998, n. 193/E.

Modalità di assolvimento dell'obbligo di versamento dell'IVA da parte del cedente che ha proceduto alla rivalsa dell'IVA

Nel caso in cui il cedente proceda alla rivalsa dell'IVA, nei confronti del cessionario:

Servizi Professionali Srl

- deve emettere fattura in duplice copia, così realizzando l'addebito dell'IVA;
- il cessionario annota la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti e può, conseguentemente, esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA.

Modalità di assolvimento dell'obbligo di versamento dell'IVA da parte del cedente in assenza della rivalsa dell'IVA

È consentita l'adozione di tre procedure alternative:

- a) fattura ordinaria: in tale ipotesi il soggetto cedente emette fattura in duplice copia e non esercita la rivalsa, specificandolo nella fattura con adeguata dicitura; il cessionario cui è destinato l'omaggio riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti senza procedere alla detrazione dell'IVA;
- b) annotazione sul registro omaggi da tenere in conformità delle previsioni dell'art. 39, D.P.R. n. 633/1972;
- c) autofattura: si fa presente che risulta possibile anche emettere una sola autofattura mensile per tutte le cessioni del mese. In tale ipotesi il documento, con la dicitura "autofattura per omaggi", deve contenere indicazione:
 - del valore normale dei beni ceduti;
 - delle aliquote IVA applicabili;
 - delle relative imposte.

Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato nel registro delle fatture emesse. L'imponibile fa parte del volume d'affari IVA.

Sempre il medesimo art. 2, comma 2, punto 4), D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che sono escluse dall'IVA le cessioni gratuite di beni per i quali, all'atto dell'acquisto, non è stata operata la detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19, D.P.R. n. 633/1972 e quelle dei beni, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa, di costo o valore unitario non superiore a 50 euro.

Con circolare 16 luglio 1998, n. 188/E è stato precisato che: "Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio, non rientrano nell'attività propria dell'impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza con conseguente indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 19-bis1, del DPR n. 633/1972, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo. Ne consegue che la successiva cessione gratuita costituisce operazione non rilevante ai fini dell'Iva ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4). Viceversa, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta ai sensi dell'art. 2, comma 2Aprì in altra finestra, n. 4), del DPR n. 633 del 1972".

Alla luce di tale interpretazione, le cessioni gratuite e gli omaggi a terzi (clienti e fornitori) di beni non prodotti e non commercializzati dall'impresa sono esclusi da IVA, a prescindere dal valore o costo unitario degli stessi.

Attenzione: ancorché ad oggi non sussista una pronuncia ufficiale, si ritiene preferibile emettere il DDT (ovvero altra prova di contenuto equivalente) anche per

Servizi Professionali Srl

gli omaggi di beni che non rientrano nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, al fine di dimostrare l'inerenza dell'acquisto.

Il cesto natalizio

Capita sovente che il bene acquistato per essere destinato a "omaggio" consista in cesti o confezioni di generi alimentari. Per tali beni, il computo dei limiti indicati in precedenza deve essere fatto con riferimento all'entità che rappresenta l'omaggio (il "cesto natalizio"). Inoltre, si fa presente che gli omaggi consistenti in prodotti alimentari (panettoni, dolci, vini, ecc.) perdono la loro specifica qualificazione e, quindi, ai fini IVA devono essere trattati allo stesso modo degli omaggi non alimentari (penne, agende, ecc.), quindi, se tali beni sono destinati a essere omaggiati e se di valore inferiore a 50 euro, è possibile detrarre l'IVA sull'acquisto (circolare 19 giugno 2002, n. 54/E, par. 16.6).

Aspetti IVA degli omaggi ai dipendenti

Tipologia di operazione	Regime IVA
<i>Cessione gratuita di beni, che non rientrano nell'attività d'impresa, destinati ai dipendenti</i>	<ul style="list-style-type: none">• Indetraibilità dell'IVA sull'acquisto (sul punto la risoluzione 16 ottobre 1990, n. 666305 ha chiarito che in tale fattispecie è assente il presupposto dell'inerenza dell'operazione in argomento con l'attività esercitata dall'impresa);• cessione fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4, D.P.R. n. 633/1972.
<i>Cessione gratuita di beni, che rientrano nell'attività d'impresa, destinati ai dipendenti</i>	<ul style="list-style-type: none">• Detraibilità dell'IVA;• cessione soggetta a IVA.

Aspetti IVA degli omaggi a soggetti residenti in altro Paese della UE diverso dall'Italia

Tipologia di operazione	Regime IVA
<i>Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente</i>	<ul style="list-style-type: none">• Anche nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo IVA "stabilito" in altro Paese della UE non si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni di cui all'art. 41, D.L. n. 331/1993 in

Servizi Professionali Srl

	<p>quanto manca l'onerosità della cessione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • ne consegue che la cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini IVA (così come chiarito dalla circolare 23 febbraio 1994, n. 13/E, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).
<p>Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cessione esclusa da IVA; • così come chiarito dalla circolare 23 febbraio 1994, n. 13/E, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia.

Aspetti IVA degli omaggi a soggetti residenti in un Paese extra-UE

Tipologia di operazione	Regime IVA
<p><i>Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cessioni non imponibili IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 633/1972; • obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i connessi adempimenti contabili e di documentazione dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'UE; • essendo cessioni senza corrispettivo non rilevano ai fini del <i>plafond</i> per l'esportatore abituale.
<p><i>Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cessioni fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4, D.P.R. n. 633/1972 D.P.R. n. 633/1972; • necessità di redigere apposito documento comprovante l'operazione stessa (ad esempio fattura pro forma).

Servizi Professionali Srl

Deducibilità in capo all'impresa che cede gli omaggi

Gli omaggi di beni costituiscono spese di rappresentanza (aventi i requisiti prescritti dal D.M. 19 novembre 2008Aprì in altra finestra), quindi, ai fini della deducibilità in tema di imposte sui redditi valgono le regole dettate dall'art. 108, comma 2, Tuir:

- se di valore unitario non superiore a 50 euro (al lordo dell'IVA indetraibile), sono interamente deducibili;

- se di valore unitario superiore a 50 euro (al lordo dell'IVA indetraibile), tali spese sono deducibili in percentuale rispetto ai ricavi della gestione caratteristica. E più precisamente:

nel limite dell'1,3 per cento: fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;

nel limite dello 0,5 per cento: per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;

nel limite dello 0,1 per cento: per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica.

Tenendo presente che la parte di spesa che eccede tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.

Con riferimento all'IRAP, invece, si fa presente che:

- se si utilizza il "metodo di bilancio" ex art. 5Aprì in altra finestra, D.Lgs. n. 446/1997, riservato ai soggetti IRES e alle ditte individuali o società di persone in contabilità ordinaria che hanno optato per tale metodo, le spese in esame rientrano nella voce B.14 del Conto economico, quindi, interamente deducibili ai fini IRAP;

- se si utilizza il "metodo fiscale" ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/1997, riservato ai soggetti IRPEF, le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e quindi le stesse risultano indeducibili ai fini IRAP.

Gli omaggi fatti da artisti e professionisti: profili IVA

La previsione normativa di cui all'art. 2, comma 1, n. 4, prima parte, D.P.R. n. 633/1972Aprì in altra finestraD.P.R. n. 633/1972 a smentire la talvolta asserita specularità della disciplina IVA delle cessioni "senza corrispettivo" (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni. Ciò è desumibile dal tenore della disposizione di legge che, facendo riferimento ai beni oggetto della "attività propria dell'impresa", non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4, D.P.R. n. 633/1972, ovvero i soggetti che esercitano attività d'impresa.

Di conseguenza, nel caso in cui un esercente arti e professioni ponga in essere una cessione a titolo gratuito, l'operazione non sarà rilevante ai fini IVA perché priva del requisito oggettivo (natura di cessione di bene ai sensi dell'art. 2) e quindi tale da considerarsi fuori dal campo di applicazione del tributo. Va da sé che per tali cessioni non vi sarà l'obbligo di emissione di fattura.

Al riguardo, la circolare 30 aprile 1980, n. 20 ha precisato che "le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del

Servizi Professionali Srl

campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell'esercizio di impresa – che ne prevedono la imponibilità.”

Attenzione: gli artisti e professionisti potranno procedere alla detrazione dell'IVA per i beni, ceduti gratuitamente, di costo unitario pari o inferiore a 50 euro.

Deducibilità degli omaggi in capo ai lavoratori autonomi

Ai sensi dell'art. 54, comma 5, Tuir, sono espressamente comprese tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito.

Ciò posto si fa presente che sia ai fini IRPEF che IRAP le spese di rappresentanza (nel caso in esame omaggi) sono deducibili nel limite dell'1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, a prescindere dal valore unitario dell'omaggio.

Casi particolari

Buoni acquisto (c.d. voucher)	<ul style="list-style-type: none">• Ai fini IVA è stato chiarito che (risoluzione 22 febbraio 2011, n. 21/E): <i>“i buoni/voucher utilizzabili per l'acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile. In sostanza, il buono può essere considerato ... un documento che consente l'identificazione dell'avente diritto all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione”</i>. Pertanto la cessione di tali “buoni” è fuori campo IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a), D.P.R. n. 633/1972. Sempre la citata risoluzione n. 21/E/2011 ha chiarito che medesime considerazioni valgono anche in merito ai <i>“buoni acquisto o regalo acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità promozionali ...”</i>;• ai fini delle imposte dirette (IRPEF ovvero IRES) ancorché a oggi non vi sia stato un chiarimento ufficiale da parte dell'Amministrazione finanziaria sembra ragionevole che gli stessi siano deducibili come per le spese di rappresentanza (quindi, prendendo a riferimento gli artt. 54 e 108, Tuir);• nel caso in cui il buono acquisto venga dato ai dipendenti si ritiene che lo stesso non concorra alla formazione del reddito se di importo non superiore a 258,23 euro.
-------------------------------	---

Servizi Professionali Srl

<p>Cene/buffet di Natale con terzi ovvero con dipendenti</p>	<p>La circolare 13 luglio 2009, n. 34/E ha chiarito che rientrano tra le spese di rappresentanza, e dunque sono soggette alla disciplina fiscale a esse spettanti, le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali, purché alle stesse non vi partecipino esclusivamente dipendenti.</p> <p>Conseguentemente:</p> <ul style="list-style-type: none">• la relativa IVA è indetraibile;• il costo, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta (in quanto trattasi di prestazioni alberghiere e di ristorazione), è deducibile nel limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno previsto dal D.M. 19 novembre 2008 , ossia in proporzione (1,3 - 0,5 - 0,1 per cento) ai ricavi/proventi della gestione caratteristica. <p>Inoltre, ancorché l'Amministrazione finanziaria nulla dica in merito alla collocazione delle spese sostenute per cene/buffet alle quali abbiano partecipato solo dipendenti, si ritiene che le stesse rientrino nella fattispecie delle liberalità a favore dei dipendenti, ragion per cui:</p> <ul style="list-style-type: none">• il costo è deducibile ai fini IRPEF/IRES:<ul style="list-style-type: none">• i. nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta per le spese di albergo e ristorante, così come previsto dal D.L. n. 112/2008;• ii. nel limite del 5 per cento dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi fissato dall'art. 100, comma 1, Tuir;• l'IVA è indetraibile in considerazione del fatto che la stessa è relativa a un costo per i dipendenti che, come per gli omaggi, non possiede il requisito dell'inerenza con l'esercizio dell'impresa;• ai fini IRAP, il costo si ritiene sia deducibile per i soggetti che applicano l'art. 5 (metodo di bilancio) e indeducibile per coloro che determinano l'IRAP con l'art. 5-bis (metodo fiscale). <p>È quindi completamente diverso il trattamento di tali spese che sono classificate come oneri di utilità sociale e, pertanto, disciplinate dall'art. 95, Tuir.</p>
--	---

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti Voi e alle Vostre Famiglie un felice Natale ed un prospero Nuovo Anno.